

Punto 11 dell'allegato B alla delibera n. 22/07/CIR : Metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale – Quesiti di cui al punto D Sintesi dei contributi acquisiti dagli operatori nel corso della consultazione pubblica.

(11) Metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale.

1. L'Autorità, con la delibera n. 16/04/CONS, ha considerato i cambiamenti metodologici proposti da Europe Economics nell'esercizio di verifica 2002 come un miglioramento del calcolo del costo netto. Tuttavia l'Autorità ha ritenuto necessario che le modifiche di natura metodologica fossero valutate all'interno di un più ampio e sistematico processo di revisione metodologica da effettuare nel corso dell'attività di verifica del calcolo del costo netto per l'anno 2003.

2. La relazione finale di Europe Economics, relativa al costo netto dell'esercizio contabile 2003, riporta in modo separato le questioni di natura metodologica, alla base del calcolo del costo netto. In tale ambito Europe Economics ha trattato le questioni relative a:

- ❖ bacino di aree potenzialmente non remunerative;
- ❖ valorizzazione del capitale impiegato;
- ❖ cespiti completamente ammortizzati ma ancora in esercizio;
- ❖ tasso di remunerazione del capitale;
- ❖ efficienza dei costi operativi;
- ❖ minusvalenze e FCM;
- ❖ costi storici rispetto ai costi incrementali di lungo periodo.

3. L'Autorità ha rilevato la necessità di rivedere la metodologia di calcolo, al fine di stabilizzare la determinazione del costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale. L'Autorità ritiene quindi che i principali aspetti della metodologia di calcolo debbano essere disciplinati, a valle di un processo di consultazione che coinvolga gli operatori di telecomunicazioni, nell'ambito del provvedimento definitivo relativo al servizio universale 2003.

4. A tale riguardo, Europe Economics ha formulato una proposta all'Autorità affinché, attraverso un processo di consultazione, sia stabilita una metodologia che recepisca le principali questioni concernenti il calcolo del costo netto.

5. L'Autorità intende, quindi, sottoporre a consultazione pubblica le proposte di provvedimento in merito alle principali questioni metodologiche relative al calcolo del costo netto del servizio universale, le quali una volta approvate avrebbero efficacia per un periodo non inferiore a tre esercizi contabili (a partire dall'esercizio contabile 2006 incluso). Al riguardo, l'Autorità ha identificato tra le principali tematiche di natura metodologica:

- a) criteri di definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative;
- b) criterio di valorizzazione degli ammortamenti e del capitale impiegato;
- c) determinazione del tasso di remunerazione del capitale applicabile ai servizi offerti in un contesto di servizio universale;

- d) determinazione delle vite utili dei cespiti;
- e) scelta tra Financial Capital Maintenance e Operating Capital Maintenance e trattamento delle minusvalenze;
- f) uso dei costi storici o dei costi correnti quale base di valorizzazione dei cespiti impiegati nell'offerta dei servizi soggetti ad obblighi di servizio universale;
- g) uso dei costi prospettici incrementali di lungo periodo;
- h) riconoscimento, ai fini del finanziamento, dei soli costi afferenti ad un'efficiente fornitura degli obblighi di servizio universale;
- i) definizione del bacino di apparecchi telefonici pubblici finanziabili attraverso il fondo del servizio universale e trattamento dei relativi vantaggi di mercato.

a) Criteri di definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative.

6. In merito al punto a), l'Autorità ritiene che i criteri di identificazione *ex-ante* delle aree potenzialmente non remunerative debbano essere definiti in modo più puntuale, al fine di garantire che le aree, per le quali Telecom Italia richiede il finanziamento attraverso il fondo, non sarebbero servite in assenza di obblighi di servizio universale. In particolare, l'Autorità ritiene che un'area SL possa essere definita come potenzialmente non remunerativa allorquando siano verificati i requisiti sotto riportati, determinati secondo soglie definite dall'organismo indipendente, incaricato di verificare il costo netto 2004, ed approvati dall'Autorità:

- l'area appartiene ad un luogo montuoso, secondo la definizione ISTAT;
- il comune o la frazione del comune serviti dall'area SL sono caratterizzati da una bassa densità di popolazione in relazione ad una determinata soglia che indica la notevole dispersione della popolazione sul territorio;
- l'area è caratterizzata da una lunghezza della rete di distribuzione secondaria superiore ad una prestabilita soglia che indica la notevole dispersione sul territorio della rete di distribuzione;
- l'area, seppur situata in una zona di montagna, a bassa densità di popolazione e con una rete di distribuzione secondaria dispersa sul territorio, non è un'area turistica, industriale o con una certa presenza di clientela affari ovvero con caratteristiche socio-economiche da renderla potenzialmente remunerativa, secondo prestabilite soglie di valutazione;
- l'area è caratterizzata da un reddito pro-capite del comune di appartenenza inferiore al reddito mediano nazionale;
- l'area è servita da una centrale SL che utilizza la tecnologia trasmissiva PDH;

7. L'adozione di un bacino di aree potenzialmente non remunerative, all'interno del quale ricercare le aree servite effettivamente in perdita, implica che le eventuali aree profittevoli identificate *ex-post*, all'interno del suddetto bacino, siano computate a riduzione del costo netto complessivo del servizio di telefonia vocale. Tale meccanismo è giustificato dal fatto che le aree profittevoli, identificate all'interno del bacino, si configurano quali vantaggi di mercato derivanti a Telecom Italia in ragione degli obblighi di servizio universale, previsti dal quadro normativo.

b) Criterio di valorizzazione degli ammortamenti e del capitale impiegato.

8. Per quanto riguarda il punto b), l'Autorità osserva che la valorizzazione del capitale impiegato attraverso la metodologica dei costi prospettici incrementali di lungo periodo può essere effettuata attraverso diversi criteri contabili. La metodologia dei costi incrementali implica ipotesi di efficienza sulle risorse di rete, anche se tali risorse sono effettivamente impiegate per adempiere agli obblighi di servizio universale. In tal senso, l'ipotesi di valorizzare il capitale impiegato al 50% della vita residua dei cespiti, non è incoerente con la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo e di impiego delle risorse di rete da parte di un generico operatore efficiente. D'altro canto, il criterio di valorizzazione del capitale impiegato al 50% del valore dei cespiti non è il criterio che garantisce il più elevato ritorno sull'investimento iniziale così come accade con altre metodologie contabili quali per esempio la rata. Tale criterio ha il vantaggio di prevenire oscillazioni sull'ammontare finale del costo netto derivanti dai periodi di sviluppo o riduzione degli investimenti. Si osserva in ogni modo che il criterio di valutazione del capitale impiegato al 50% della vita residua dei cespiti è applicabile esclusivamente nel caso in cui i cespiti completamente ammortizzati non sono imputati in alcun modo nei costi afferenti al servizio universale.


9. Altre metodologie di valorizzazione del capitale impiegato sono rappresentate dalla rata semplice e dal valore residuo contabile dei cespiti.

Fissato, il valore iniziale e la vita utile del cespite nonché il tasso di remunerazione del capitale, il metodo della rata consiste nel calcolo di una quota costante (rata) tale che al termine della vita utile del cespite è garantita la copertura del valore del cespite stesso e della remunerazione nel corso del tempo del suo valore residuo attraverso il tasso di remunerazione del capitale, fissato dall'Autorità. Tale metodo di valorizzazione del capitale può essere effettuato sia ipotizzando che il prezzo del cespite sia costante, sia che il prezzo vari in funzione del *trend* dei prezzi, valutato sulla base della metodologia dei costi correnti. Anche il metodo della rata semplice è applicabile esclusivamente nel caso in cui i cespiti completamente ammortizzati non sono imputati in alcun modo nei costi relativi al servizio universale.

10. Sia il metodo della rata sia il metodo del 50% del valore residuo del capitale, sono applicabili in un contesto di costi incrementali basati sui costi correnti. I costi correnti tuttavia sono riconducibili ai nuovi principi contabili internazionali, per quanto attiene la valorizzazione dell'attivo patrimoniale, attraverso il cosiddetto *fair value*. E' quindi evidente che l'impiego dei costi correnti, così come di metodologie di valorizzazione degli ammortamenti e del capitale impiegato, in un contesto regolamentare, dovranno essere coerenti con i nuovi principi contabili internazionali.

11. Il metodo del valore residuo contabile dei cespiti (NBV/GBV) è il criterio tradizionale di valorizzazione del capitale impiegato ed è previsto dalla delibera n. 399/02/CONS per i cespiti afferenti alla rete di trasporto. Tale metodo ha il vantaggio di fornire un valore puntuale sul capitale impiegato, anche se l'impatto di tale valorizzazione sul costo netto complessivo può essere caratterizzato da oscillazioni di anno in anno, in ragione del peso degli investimenti o disinvestimenti in corso di realizzazione.

12. Il grafico seguente riporta l'andamento, nel corso del tempo, della valorizzazione della somma degli ammortamenti e del costo del capitale secondo i diversi criteri di calcolo e sulla base dell'ipotesi che il valore del cespite sia pari a 100, la sua vita utile pari a 10 anni e il tasso di remunerazione del capitale pari al 13,5%.



c) Determinazione del tasso di remunerazione del capitale applicabile ai servizi offerti in un contesto di servizio universale.


13. Per quanto concerne il metodo di determinazione del tasso di remunerazione del capitale, in un contesto di servizio universale (punto c), Europe Economics ha riportato nell'allegato 1 alla relazione finale sul calcolo del costo netto 2003, le proprie osservazioni in merito alla possibilità di determinare un costo del capitale specifico per le attività fornite nell'ambito del servizio universale.

14. Europe Economics ha, altresì, valutato la possibilità di diversificare il tasso di remunerazione del capitale per aggregati regolatori, in ragione del fatto che il servizio universale include, per larga parte, servizi che fanno uso prevalentemente delle risorse di accesso.

15. A tale proposito, l'Autorità ha rilevato che, sebbene la determinazione di un tasso di remunerazione del capitale differenziato per aggregati regolatori fornisca il corretto segnale al mercato sui costi finanziari dei servizi regolamentati, le modalità di calcolo risultano spesso difficoltose e i dati di ingresso non sempre reperibili. Come conseguenza i risultati del calcolo del costo del capitale sarebbero soggetti ad un elevato grado di arbitrarietà. Nell'ambito dell'analisi di mercato relativa ai servizi di accesso disaggregato di rete fissa, l'Autorità ha effettuato una dettagliata analisi al fine di determinare un tasso di remunerazione del capitale separato per gli aggregati accesso, trasporto e commerciale. Più in particolare, l'Autorità ha analizzato i coefficienti beta di operatori di telecomunicazioni italiani ed esteri fornitori di servizi di telefonia fissa e mobile nonché di servizi a larga banda. Si è provveduto altresì ad

analizzare i coefficienti Beta di società italiane ed estere operanti in settori di pubblica utilità caratterizzati da diversi gradi di concorrenza come il settore idrico, aeroportuale, elettrico ed energetico. Al termine dell'analisi dei coefficienti beta di società italiane ed estere operanti nei settori di telecomunicazioni ed altri settori di pubblica utilità, l'Autorità ha concluso che, sebbene esistono metodologie consolidate per il calcolo di beta divisionali, i dati osservati (relativi a oltre 20 società) non consentono di identificare una relazione significativa tra rischio di impresa e grado di infrastrutturazione nelle reti di accesso e trasporto. L'Autorità ha quindi ritenuto che un coefficiente beta divisionale (Accesso e Trasporto) non era allo stato determinabile ai fini del calcolo del costo del capitale.


16. Si osserva tuttavia che un tasso di remunerazione del capitale specifico per il servizio universale, può essere determinato a prescindere dal calcolo di un costo del capitale divisionale, separato per aggregati regolatori. Le attività di servizio universale, infatti, sono soggette ad un rischio di impresa nullo o estremamente basso in ragione del fatto che le perdite, derivanti da tali attività, sono finanziate da altri operatori di mercato, attraverso il meccanismo di ripartizione del costo netto.



17. Il grafico, riportato a fini puramente espositivi, mostra le dinamiche di una struttura finanziaria¹ in funzione della dimensione economica dell'impresa e del rischio di impresa derivante dal grado di regolamentazione cui è soggetto l'operatore. Nel caso specifico, il servizio universale nel settore delle telecomunicazioni italiano rappresenta la forma di regolamentazione più incisiva, anche alla luce del fatto che gli obblighi derivanti dal servizio universale sono forniti da un unico operatore di rilevanza internazionale e di grandi dimensioni economiche.

¹ Il cosiddetto Gearing, formalmente indicato con $D/(D+E)$: indica il rapporto tra ammontare dei debiti e il capitale complessivo dell'impresa.

18. Anche il coefficiente beta varia in funzione della maggiore o minore remunerazione del capitale proprio richiesta dagli investitori, rispetto ad un mercato finanziario di riferimento, a seconda del rischio di impresa che caratterizza l'operatore. Dal grafico², risulta evidente che in un contesto in cui il rischio di impresa è molto basso, come nel caso del servizio universale, il coefficiente beta, può assumere valori molto diversi da quelli caratterizzanti un operatore considerato nel suo complesso.



L'Autorità, sulla base di quanto premesso e di quanto prospettato da Europe Economics in merito al confronto internazionale, con le esperienze australiane e neozelandesi, ritiene che il coefficiente beta, possa essere differenziato tenendo conto delle caratteristiche di funzionamento del servizio universale. Conseguentemente il livello di *gearing* dovrà collocarsi al massimo dell'intervallo, definito nell'allegato A1 alla delibera n. 4/06/CONS.

d) Determinazione delle vite utili dei cespiti.

19. Nel corso della verifica del calcolo del costo netto (punto d), Europe Economics ha inteso introdurre, rispetto alla verifica del 2002, un'ulteriore modifica, di natura metodologica, legata alla determinazione delle vite utili dei cespiti impiegati nella fornitura del servizio universale. Al riguardo, l'Autorità osserva che il quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria non prevede la modifica delle vite utili dei cespiti, per riflettere il maggiore o minore utilizzo da parte dell'operatore rispetto al proprio piano di ammortamenti. Addirittura, la delibera n. 399/02/CONS, relativa alle linee guida per l'introduzione dei costi correnti, prevede che le vite utili dei cespiti siano uguali a quelle utilizzate ai fini della predisposizione del bilancio civilistico. Peraltro, Telecom Italia ha facoltà nella predisposizione della contabilità generale di variare la vita utile dei cespiti in funzione del depauperamento effettivo dei cespiti stessi.

² Il grafico riporta dati a fini puramente espositivi.

20. L'Autorità, pertanto, ritiene che le vite utili dei cespiti debbano essere le stesse di quelle impiegate nella predisposizione del bilancio civilistico, senza alcun tipo di deroga derivante da ipotesi legate ad un contesto di efficienza di un generico operatore, fornitore del servizio universale. L'Autorità ritiene infine che i cespiti completamente ammortizzati debbano essere esclusi dal calcolo del costo netto del servizio universale, sia per quanto concerne le voci di ammortamento, sia per quanto attiene le relative voci del capitale impiegato.

e) Scelta del FCM / OCM e trattamento delle minusvalenze.

f) Uso dei costi storici o dei costi correnti quale base di valorizzazione dei cespiti impiegati nell'offerta dei servizi soggetti ad obblighi di servizio universale.

g) Uso dei costi prospettici incrementali di lungo periodo.

h) Riconoscimento, ai fini del finanziamento, dei soli costi afferenti ad un efficiente fornitura degli obblighi di servizio universale.

21. In merito ai punti da e) a h), Europe Economics, fa rilevare che i modelli a costi incrementali di lungo periodo sono implementati per fornire un segnale agli operatori di mercato in un contesto concorrenziale circa la scelta ottimale tra la realizzazione di infrastrutture di rete proprietarie e l'acquisto di servizi all'ingrosso dall'operatore storicamente dominante nel settore delle telecomunicazioni. In un ambito di servizio universale, invece, i costi dovrebbero essere valorizzati attraverso i costi effettivamente sostenuti (costi storici) dal soggetto fornitore, il quale percepisce un finanziamento dagli operatori di mercato attraverso il fondo del servizio universale.

22. L'attuale calcolo del costo netto del servizio universale è fondato su ipotesi di un'efficiente impiego di risorse da parte di un generico operatore attraverso la metodologia contabile dei costi prospettici incrementali di lungo periodo (la cui base di costo è data dai costi correnti per tutti i cespiti impiegati), sulla base di quanto previsto dall'Allegato 11 al Codice.

23. L'Autorità osserva che l'impiego della metodologia dei costi prospettici incrementali di lungo periodo non è pertinente in un contesto, quale il servizio universale, dove i meccanismi di mercato falliscono e nessun processo competitivo è presente nel meccanismo di ripartizione del costo netto finalizzato al finanziamento degli obblighi di servizio universale. In assenza di meccanismi competitivi tra operatori per la fornitura del servizio universale, il finanziamento dello stesso dovrebbe essere basato sui costi e i ricavi effettivamente sostenuti e conseguiti, nell'esercizio contabile di pertinenza, per fornire le prestazioni previste dagli artt. 54, 55, 56, 57 e 59 comma 2 del Codice.

24. I costi incrementali di lungo periodo presuppongono, invece, valutazioni legate al lungo periodo in un contesto prospettico, secondo metodologie non consolidate a livello internazionale, spesso in deroga ai principi contabili generali.

25. Nell'ambito delle analisi di mercato relative ai mercati 8, 9, 10 nonché 13 e 14, l'Autorità ha, inoltre, espresso l'orientamento di non utilizzare la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo per la determinazione dei costi dei servizi all'ingrosso inclusi in tali mercati. Ad analoghe conclusioni è pervenuta l'Autorità di regolamentazione britannica (OFCOM) la quale ha provveduto ad abbandonare la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo a favore dei costi correnti e dei costi effettivamente sostenuti nella rete di accesso.

26. I servizi inclusi nel contenuto del servizio universale usano risorse di rete afferenti sia all'aggregato trasporto, sia all'aggregato accesso, sebbene quest'ultimo assuma, in termini di valorizzazione, un peso maggiormente significativo sul totale del costo netto.

27. Il quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria, prevede che i cespiti dell'aggregato regolatorio rete di accesso siano valorizzati a costi storici e che i cespiti degli aggregati regolatori trasporto e commerciale, siano valorizzati a costi correnti.

28. L'Autorità ritiene pertanto che, coerentemente con gli obblighi di contabilità regolatoria vigenti, i cespiti impiegati per fornire il servizio universale debbano essere valorizzati a costi storici, per quanto attiene ai cespiti dell'aggregato regolatorio rete di accesso, e a costi correnti per quanto riguarda i cespiti degli aggregati regolatori trasporto e commerciale, impiegando il metodo del valore residuo contabile (NBV/GBV). In tale ambito, Telecom Italia dovrà imputare nel calcolo del costo netto esclusivamente i costi che avrebbe potuto evitare di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale ed afferenti ad un'efficiente fornitura dei servizi in essi inclusi. Telecom Italia dovrà, pertanto, escludere da tale calcolo i costi derivanti dall'impiego di risorse non necessarie alla fornitura dei servizi e che comunque non sarebbero utilizzate da un generico operatore efficiente.

29. Un passaggio dai costi prospettici incrementali di lungo periodo, ai costi correnti ovvero ai costi storici, per il calcolo del costo netto, richiede comunque una modifica da parte dell'Autorità dell'Allegato 11 al Codice, una volta acquisito il parere del Ministero delle comunicazioni.

i) Definizione del bacino di apparecchi telefonici pubblici finanziabili attraverso il fondo del servizio universale e trattamento dei relativi vantaggi di mercato.


30. Per quanto concerne il servizio di telefonia pubblica, si pone il problema di qualificare il comportamento di un operatore efficiente, che massimizza il proprio profitto, con riferimento all'installazione di apparecchi telefonici pubblici (ATP) in un contesto di obblighi di servizio universale.

31. Con la delibera n. 290/01/CONS, l'Autorità ha definito i criteri qualitativi e quantitativi per individuare il numero minimo di apparecchi telefonici pubblici che soddisfa le esigenze degli utenti finali.

32. Il parco di apparecchi telefonici pubblici installati da Telecom Italia sul territorio nazionale può essere suddiviso in macrocategorie costituite di diversi sottoinsiemi. In particolare dato il numero totale di ATP presenti sul territorio, il numero minimo di

ATP installate in ragione degli obblighi di servizio universale, derivanti dalla delibera n. 290/01/CONS, rappresenta il primo sottoinsieme rilevante ai fini della valutazione del costo netto della telefonia pubblica. Nell'ambito di tale sottoinsieme sono quindi identificati separatamente due ulteriori sottoinsiemi relativi agli ATP profittevoli e agli ATP non profittevoli.

La figura riporta la classificazione degli apparecchi telefonici pubblici installati sul territorio nazionale in funzione degli obblighi di servizio universale e del livello di profittevolezza.



33. Le risultanze delle attività di verifica mostrano che Telecom Italia in molte aree ha installato un numero di apparecchi telefonici pubblici superiore al numero minimo richiesto dalla delibera n. 290/01/CONS³.

34. In tale situazione, è necessario stabilire quali ATP debbano essere identificati come appartenenti agli obblighi previsti dalla delibera n. 290/01/CONS e quali debbano essere considerati come liberamente installati da Telecom Italia. E', inoltre, essenziale valutare l'influenza della presenza degli ATP in eccesso, rispetto agli obblighi di servizio universale, al fine di valutare eventuali vantaggi di mercato derivanti da tali obblighi. L'attuale metodologia di calcolo del costo netto della telefonia pubblica prevede, infatti, che parte dei ricavi degli ATP in eccesso siano attribuiti in riduzione del relativo costo netto.

35. Sulla base di quanto premesso, l'Autorità ritiene che l'approccio seguito da Europe Economics in merito al trattamento degli ATP, sia corretto ai fini del calcolo del costo netto e dei vantaggi di mercato.

(11.1) Il finanziamento del servizio universale.

36. In merito al finanziamento del costo netto del servizio universale, l'Autorità ha rilevato che dal 1999 taluni operatori di rete fissa sono esclusi dalla contribuzione al fondo in ragione del meccanismo di esenzione nonostante abbiano conseguito margini

³ A titolo di esempio, si possono essere configurate situazioni nelle quali il fornitore del servizio universale ha installato un certo numero di ATP (per es. 8) in un centro abitato con 1.000, per il quale la delibera n. 290/01CONS prevede un numero inferiore di apparecchi.

operativi e fatturati crescenti. L'esenzione della contribuzione al fondo è stabilita in relazione all'1% dei ricavi netti calcolati sulla base delle voci di costo e di ricavo previste dall'Allegato 11 al Codice. Affinché il meccanismo di ripartizione del costo netto possa minimizzare le distorsioni di mercato, deve includere la più ampia base possibile di operatori. L'ampliamento della base di operatori contribuenti al fondo presuppone la riduzione della soglia di esenzione attualmente fissata all'1% dei ricavi netti.

37. L'Autorità osserva tuttavia che il calcolo della soglia dell'1% non include i costi ed i ricavi relativi ai servizi di accesso e ai servizi a larga banda nonostante il contenuto del servizio universale attualmente oggetto di finanziamento si basi fundamentalmente sulla fornitura del servizio di accesso.

38. L'inclusione dei ricavi e costi dei servizi di accesso e dei servizi a larga banda richiede la modifica dell'Allegato 11 al Codice, sentito il parere del Ministero delle comunicazioni.

39. L'Autorità ritiene che la soglia di esenzione debba essere rivista congiuntamente ad una definizione puntuale delle voci di costo e di ricavo che meglio qualificano gli operatori che devono contribuire al costo netto del servizio universale. L'Autorità ritiene infine che le quote di contribuzione al fondo devono essere calcolate anche sulla base dei ricavi riferibili ai servizi di accesso al dettaglio e all'ingrosso, nonché dei costi sostenuti nei confronti di altre imprese per i servizi di accesso.

D. Quesito relativo alla sezione (11)

Si condivide l'orientamento espresso dall'Autorità in merito:

- D.1** ai criteri di definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative;
- D.2** al criterio di valorizzazione degli ammortamenti e del capitale impiegato;
- D.3** alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale applicabile ai servizi offerti in un contesto di servizio universale;
- D.4** alla scelta del FCM rispetto al OCM nonché al trattamento delle minusvalenze;
- D.5** all'uso dei costi correnti rispetto ai costi storici per la valorizzazione dei cespiti impiegati nell'offerta dei servizi soggetti ad obblighi di servizio universale;
- D.6** all'uso, nel calcolo del costo netto, delle basi costo storico e correnti rispettivamente per la valorizzazione dei cespiti relativi all'aggregato accesso e all'aggregato trasporto e di un uso efficiente delle risorse impiegate nella fornitura del servizio universale da parte di un generico operatore;
- D.7** alla definizione del bacino di apparecchi telefonici pubblici finanziabili attraverso il fondo del servizio universale e al trattamento dei relativi vantaggi di mercato;
- D.8** all'inclusione nel calcolo delle quote di contribuzione al fondo anche dei costi e dei ricavi derivanti dai servizi di accesso;
- D.9** all'opportunità di ridurre la soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo, al fine di minimizzare le distorsioni di mercato.

LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI SUI QUESITI DA D.1 A D.9

40. In merito al quesito D.1, Telecom Italia in via generale ritiene che anche per il 2004 e per il 2005 il bacino debba rimanere stabile, secondo le modalità prescritte dalla delibera n. 14/02/CIR. Telecom Italia, inoltre, ribadisce che la ridefinizione dei criteri per l'individuazione del bacino delle aree potenzialmente non remunerative debba essere fatta dall'Autorità e non dal Revisore in fase di verifica del costo netto, ovvero *ex post*.

Di seguito si riporta, sinteticamente, la posizione di Telecom Italia circa i parametri proposti dall'Autorità ai fini della definizione del bacino delle aree potenzialmente non remunerative.

41. Telecom Italia non condivide la proposta dell'Autorità di considerare come aree potenzialmente non remunerative solo le aree caratterizzate da luogo montuoso. Telecom Italia afferma, infatti, che la configurazione del territorio non può essere considerata come un fattore significativo per individuare le aree ad alto costo da inserire nel bacino delle aree potenzialmente non remunerative.

42. Telecom Italia ritiene che il parametro relativo alla densità di popolazione non sia adatto per la selezione delle aree non remunerative poiché risente dei confini amministrativi del territorio e delle caratteristiche specifiche del territorio comunale.

43. Riguardo al parametro relativo alla lunghezza della rete di distribuzione che, se risulta superiore a una determinata soglia indica la notevole dispersione sul territorio della rete di distribuzione individuando la presenza di un'area non remunerativa, Telecom Italia afferma di condividere l'approccio concettuale adottato dall'Autorità ma non l'utilizzo di tale specifico indicatore per misurare la dispersione sul territorio della rete di distribuzione. Considerare solamente la rete di distribuzione secondaria, a detta di Telecom Italia, è limitativo poiché non è solo questa a dimostrare la dispersione della popolazione sul territorio, bensì (e principalmente) la lunghezza dell'intera rete di distribuzione (primaria + secondaria).

44. Telecom Italia condivide che aree con certa presenza di clientela affari non debbano essere inserite nel bacino delle aree potenzialmente non remunerative, tale parametro, in associazione con quello relativo al reddito pro-capite del comune, permetterà di fatto anche di assicurare l'esclusione delle zone turistiche e/o industriali.

45. Telecom Italia non condivide la proposta dell'Autorità relativa a considerare come parametro per l'individuazione delle aree non remunerative la presenza di un reddito pro-capite del comune di appartenenza inferiore al reddito mediano nazionale.

46. Telecom Italia non condivide la proposta dell'Autorità di utilizzare come parametro per l'individuazione delle aree non remunerative la presenza di una centrale SL che utilizza la tecnologia trasmissiva PDH. La presenza o meno di tale tecnologia, secondo la società, non rappresenta un indice di costosità ma meramente una conseguenza di scelte di investimento specifiche.

47. Alla luce delle suddette considerazioni, Telecom Italia nel proprio contributo propone di utilizzare i seguenti parametri:

parametri	Soglia di <i>cut off</i>
Numero di coppie uscenti dall'SL	Numero di coppie uscenti minore di 2.500
Lunghezza della rete di distribuzione	Valore medio
Reddito pro-capite	Percentile del 75%
Percentuale dell'utenza affari	Percentile del 75%

48. Telecom evidenzia che l'utilizzo del percentile del 75% come soglia di *cut off* permetterebbe di ovviare al basso potere discriminante dei parametri relativi al reddito pro-capite e alla percentuale dell'utenza affari. Inoltre, si afferma che affinché l'area possa essere inserita nel bacino delle aree potenzialmente non remunerative tutti i predetti requisiti devono essere congiuntamente verificati.

49. Telecom Italia è favorevole alla cristallizzazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative per un periodo di tre anni, sia in considerazione della lunga vita utile degli *assets* necessari alla fornitura del servizio universale, sia per motivi di semplificazione del calcolo della verifica del costo netto.

50. Relativamente all'affermazione dell'Autorità secondo la quale *“L'adozione di un bacino di aree potenzialmente non remunerative, all'interno del quale ricercare le aree servite effettivamente in perdita, implica che le eventuali aree profittevoli identificate ex-post, all'interno del suddetto bacino, siano computate a riduzione del costo netto complessivo del servizio di telefonia vocale. Tale meccanismo è giustificato dal fatto che le aree profittevoli, identificate all'interno del bacino, si configurano quali vantaggi di mercato derivanti a Telecom Italia in ragione degli obblighi di servizio universale, previsti dal quadro normativo”*, Telecom Italia nel contributo alla consultazione pubblica afferma di non ritenere che il quadro normativo vigente includa un vantaggio di mercato tale da consentire all'Autorità di effettuare la predetta *“manovra di compensazione”*. La normativa vigente, infatti, elenca i benefici all'articolo 6, comma 2, lettera b) dell'allegato 11 al Codice.

51. Un operatore di telefonia mobile (Vodafone) afferma in linea generale che la finalità da perseguire nella determinazione del costo netto del SU non sia quella della stabilità del valore, ma di garantire al fornitore il rimborso dei costi calcolati sulla base di un efficiente impiego delle risorse da parte di un generico operatore attraverso la metodologia contabile dei costi prospettici incrementali di lungo periodo.

52. Nello specifico, riguardo ai parametri proposti dall'Autorità per la definizione del bacino di aree non remunerative, l'operatore afferma di condividere l'utilizzo del parametro relativo all'appartenenza dell'area potenzialmente non remunerativa a un luogo montuoso secondo la definizione ISTAT. Riguardo al parametro relativo alla densità della popolazione, si afferma che si ritiene necessario porre un limite superiore, ovvero, che la ricerca delle aree nelle zone montuose sia limitata a quei comuni con una popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti. All'interno di tale numero dovranno essere isolati i comuni e frazioni in cui la densità abitativa sia inferiore a quella media dei comuni siti in zone montuose con meno di 5.000 abitanti di almeno un 20%. Aree con densità prossima alla media di riferimento non sono, per definizione, caratterizzate da una dispersione che rende oneroso l'investimento.

53. L'operatore suddetto ritiene valido il parametro relativo alla lunghezza della rete di distribuzione secondaria, ma propone di adottare il correttivo secondo il quale la lunghezza della rete di distribuzione secondaria sia maggiore di almeno il 20% della lunghezza media di tale rete. Si ritiene condivisibile anche l'utilizzo del parametro relativo alla considerazione della presenza di utenza affari, ma si afferma che la proporzione tra utenza affari e utenza totale dovrebbe essere inferiore di almeno un 15-20% della proporzione media all'interno delle aree selezionate con i parametri suddetti.

54. Relativamente alla considerazione del reddito pro-capite quale parametro per l'individuazione delle aree non remunerative, l'operatore suddetto nel proprio contributo suggerisce di fare riferimento a un reddito pro-capite del comune inferiore di almeno un 15-20% del reddito medio dei comuni rientranti nelle aree selezionate sulla base dei criteri suddetti.

La considerazione del parametro relativo alla presenza di tecnologia trasmissiva PDH viene ritenuta corretta poiché l'implementazione della rete SDH, più evoluta, viene effettuata solo laddove i ritorni per la fornitura del servizio siano tali da far prevedere un'adeguata copertura dell'investimento più un ragionevole ritorno sullo stesso. L'operatore afferma che solo la contestuale presenza dei parametri suddetti possa far considerare come potenzialmente non remunerative le aree oggetto di analisi.

55. Un operatore mobile (Wind) concorda con la proposta dell'Autorità di definire un'area come potenzialmente non remunerativa quando siano verificati contemporaneamente tutti i requisiti individuati. Peraltro, nel proprio contributo afferma che per tutti i requisiti per i quali sia necessario definire delle soglie, l'Autorità nella delibera n. 22/06/CIR dichiara che esse dovranno essere *“definite dall'organismo indipendente incaricato di verificare il costo netto 2004”*. L'operatore ritiene opportuno che la definizione di tali soglie sia sottoposta a consultazione pubblica.

56. Relativamente all'utilizzo del parametro relativo alla presenza della tecnologia trasmissiva PDH, l'operatore suddetto afferma la necessità che tale requisito possa essere utilizzato per l'individuazione delle aree potenzialmente non remunerative solamente nel caso in cui siano verificati contemporaneamente anche tutti gli altri requisiti individuati dall'Autorità.

57. Per quanto concerne il quesito D.2, Telecom Italia ritiene che tale aspetto non può essere trattato separatamente rispetto al tema dei costi prospettici incrementali di lungo periodo (LRIC), cioè quelli di una rete “ideale”, in tale contesto Telecom Italia condivide pienamente l'affermazione dell'Autorità che *“l'ipotesi di valorizzare il capitale impiegato al 50% della vita residua dei cespiti, non è incoerente con la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo e di impiego delle risorse di rete da parte di un generico operatore efficiente”*. Tuttavia, Telecom Italia non comprende l'affermazione successiva in cui l'Autorità afferma: *“si osserva in ogni modo che il criterio di valutazione del capitale impiegato al 50% della vita residua dei cespiti è applicabile esclusivamente nel caso in cui i cespiti completamente ammortizzati non sono imputati in alcun modo nei costi afferenti al servizio universale”*. Tale affermazione, secondo Telecom Italia, unita alle considerazioni avanzate dal Revisore, sembra portare alla conclusione che il criterio usato da Telecom Italia non può essere

impiegato nel caso concreto in quanto esisterebbero cespiti completamente ammortizzati imputati nei costi afferenti al servizio universale.

58. Telecom Italia nel contributo afferma che nel calcolo del costo netto non vengono inseriti cespiti completamente ammortizzati e, pertanto, la metodologia del 50% non ha ragione di essere abbandonata.

59. Telecom Italia condivide anche il metodo della rata, mentre ritiene inappropriato nel contesto del servizio universale l'uso del metodo che si basa sul rapporto tra Net Book Value e Gross Book Value (NBV/GBV), tale metodo non ha alcuna valenza in un modello di costo incrementale (come richiesto dall'allegato 11 al Codice) teso a valutare costi prospettici efficienti.

60. Gli operatori mobili intervenuti nella consultazione (Vodafone e Wind) ritengono maggiormente condivisibile tra le metodologie per la valorizzazione degli ammortamenti e del capitale impiegato quella del valore residuo dei cespiti (NBV/GBV). Tale metodologia è anche coerente con quanto previsto dalla delibera n. 399/02/CONS.

61. Un operatore mobile (Vodafone) evidenzia che non ritiene condivisibile l'adozione dell'ipotesi di valorizzazione del capitale impiegato al 50% della vita residua dei cespiti, tale assunzione, infatti, non sarebbe supportata da alcuna evidenza documentale. L'operatore ritiene anche la metodologia della rata semplice non condivisibile, essa pur essendo meno arbitraria del criterio del 50% della vita utile, non risulta rispondere alle finalità del servizio universale. L'operatore comunque evidenzia, nel proprio contributo, che nella scelta della metodologia da utilizzare si deve tenere conto del fatto che la finalità del calcolo del costo netto è esclusivamente quella di consentire a un operatore efficiente il rimborso dei costi sostenuti.

62. Per quanto attiene il quesito D.3, Telecom Italia non condivide l'orientamento espresso dall'Autorità in merito alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale applicabile ai servizi offerti in un contesto di servizio universale.

63. Telecom Italia concorda con l'Autorità sull'inopportunità di determinare un tasso di remunerazione del capitale differenziato per aggregati regolatori, sia per ragioni di tipo generale/finanziario che di *business*/regolamentare.

64. Il servizio universale è soltanto uno degli elementi che compongono il "portafoglio servizi" dell'impresa, ne deriva che il rischio relativo va considerato a livello di portafoglio, poiché le componenti impiantistiche sottostanti vengono utilizzate per servizi diversi e di conseguenza a esse non può essere associato un rischio specifico.

65. Il rischio nell'accezione economica è costituito dalla probabilità che i risultati di una determinata scelta o decisione possano essere diversi da quelli attesi. Il rendimento negativo conseguito dall'operatore che sceglie di fornire il servizio universale è negativo e certo nella sua esistenza, è incerto nell'ammontare in quanto tale rendimento negativo è dato dal costo netto totale moltiplicato per la quota di contribuzione al fondo a carico di Telecom Italia, valutabile *ex-ante*, ma quantificabile con esattezza solo *ex-*

post. E' da rigettare l'affermazione dell'Autorità secondo la quale *“le attività di SU sono soggette ad un rischio di impresa nullo o estremamente basso in ragione del fatto che le perdite, derivanti da tali attività, sono finanziate da altri operatori di mercato, attraverso il meccanismo di ripartizione del costo netto”*. Gli altri operatori, infatti, ripagano solo una quota del costo netto che in gran parte rimane a carico di Telecom Italia; inoltre la contribuzione non è relativa ai costi effettivamente sostenuti, ma ai costi, quantificati dal Revisore, che un operatore ideale sosterebbe. Telecom Italia afferma che, poiché nessuno investirebbe in un progetto con rendimento negativo, l'azionista Telecom Italia investe nell'impresa Telecom Italia e non nel servizio universale e il rendimento da lui atteso non può essere che determinato in base al CAPM, come indicato dall'Autorità stessa nella delibera n. 4/06/CONS.

66. Gli operatori mobili intervenuti alla consultazione pubblica (Vodafone e Wind) ritengono corretto procedere al calcolo di un costo medio specifico del capitale per il servizio universale nelle aree uso in luogo di un costo medio ponderato del capitale applicato a tutta la rete di Telecom Italia. Tale rete, infatti, in altri contesti regolamentari, è stata suddivisa in incrementi (accesso, trasporto e commerciale) ossia parti del business che rappresentano specifiche caratteristiche dal lato dell'offerta. L'aggregato da considerare nel contesto oggetto della consultazione pubblica è quello relativo all'aggregato dell'accesso, in quanto la rete d'accesso di Telecom Italia è soggetta agli obblighi di servizio universale.

67. Gli operatori suddetti affermano che per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale applicabile ai servizi offerti in un contesto di servizio universale, essendo l'esposizione ai rischi della rete d'accesso minore di quella di trasporto e molto paragonabile a quello delle imprese di pubblica utilità, il valore del coefficiente beta nel caso del servizio universale deve essere molto più basso rispetto a quello relativo al totale delle attività di Telecom Italia.

68. Un operatore (Vodafone) ritiene necessario che l'Autorità effettui una ulteriore e specifica consultazione o istituisca un apposito gruppo di lavoro per approfondire il tema relativo alla possibilità di costruire un coefficiente beta differenziato per aggregati di rete.

69. Il suddetto operatore, con riferimento alla determinazione della vita utile dei cespiti impiegati nella fornitura del servizio universale, ritiene condivisibile non introdurre una modifica nelle medesime al fine di riflettere il maggiore o minore utilizzo del cespite da parte dell'operatore rispetto al proprio piano di ammortamento. La delibera n. 399/02/CONS prevede che le vite utili dei cespiti siano uguali a quelle utilizzate ai fini della predisposizione del bilancio civilistico. Il mancato allungamento della vita utile dei cespiti comporta conseguentemente che i cespiti completamente ammortizzati siano esclusi dal calcolo del costo netto, si tratta di cespiti completamente recuperati e, pertanto, si concorda con l'Autorità che tali cespiti siano esclusi dal calcolo del costo netto sia con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, sia delle relative voci del capitale impiegato.

70. Con riferimento al quesito D.4, Telecom Italia ritiene che entrambi i metodi siano applicabili in un contesto del calcolo del costo netto del servizio universale. L'OCM è

applicabile con il “metodo del 50%”, l’FCM con quello della rata. Telecom Italia ha contestato il metodo FCM esclusivamente perché ritenuto un punto di discontinuità rispetto all’approccio adottato dal 1998 al 2002. Telecom Italia afferma che le Autorità di regolamentazione europee ritengono ammissibili entrambi i metodi, l’OCM – applicato dal 1998 al 2002- è riconosciuto valido e appropriato a livello internazionale.

71. Per quanto riguarda il trattamento delle minusvalenze Telecom Italia afferma che il Revisore deroga alle delibere dell’Autorità sottolineando che il metodo FCM (NBV/GBV) proposto dal Revisore è regolato dalla delibera n. 399/02/CONS che non prevede che il recupero delle minusvalenze debba avvenire condizionatamente a “fattori di efficienza”, ma prevede, invece, che tutte le minusvalenze siano recuperate.

72. Un operatore di telefonia mobile (Wind) condivide la scelta del metodo FCM poiché, essendo coerente con la Raccomandazione della Commissione europea, con la delibera n. 399/02/CONS e con l’applicazione di un tasso nominale del costo del capitale, risulta idoneo a fornire le informazioni necessarie per definire il mantenimento del valore reale del capitale e misurare l’effettiva redditività del patrimonio.

73. Un operatore mobile (Vodafone) rispondendo congiuntamente ai quesiti relativi ai punti D4, D5, D6, riconoscendo la difficoltà nella realizzazione di modelli di costo incrementale, ritiene condivisibile la possibilità di adottare modelli di costo diversi, purché venga esplicitamente previsto che, nell’ambito di tali modelli, saranno ammissibili nella sfera del costo netto solamente i costi efficienti e improntati a un operatore efficiente. Ritiene condivisibile una valorizzazione dei cespiti dell’aggregato regolatorio della rete di accesso a costi storici e dei cespiti degli aggregati regolatori trasporto e commerciale a costi correnti impiegando il metodo del valore residuo contabile (NBV/GBV). L’operatore concorda sul fatto che la sostituzione della metodologia prospettica incrementale di lungo periodo prevista dal Codice, richieda una modifica dell’allegato 11 allo stesso, sentito il parere del Ministero delle comunicazioni. Con riferimento al calcolo della quota di deprezzamento l’operatore ritiene corretta l’adozione della metodologia FCM.

74. In risposta ai quesiti D.5 e D.6, Telecom Italia evidenzia che il modello LRIC utilizzato per il servizio universale presenta numerosi fattori di efficienza legati, ad esempio, all’eliminazione delle infrastrutture condivise dai cavi della rete in rame, la previsione della valorizzazione di cespiti moderni diversi da quelli effettivamente in campo, la mancata considerazione dei reparti di riserva, la scelta degli apparecchi di telefonia pubblica a prescindere dagli apparecchi in campo. La CCA FCM è una metodologia di rivalutazione dei costi sostenuti per la costruzione della rete effettivamente in campo, l’applicazione di tale metodologia comporterebbe l’utilizzo nel calcolo di una configurazione di *full cost*. In pratica nel calcolo del costo netto andrebbero considerati tutti i costi attribuiti direttamente o indirettamente al servizio universale. Telecom Italia ritiene che, per la valorizzazione dei cespiti impiegati nell’offerta dei servizi soggetti a obblighi di servizio universale, debba continuare ad avvenire in base a un approccio LRIC con una base di costo corrente.

75. Relativamente al quesito D.6, Telecom Italia non condivide l’orientamento espresso dall’Autorità in merito all’uso delle basi dei costi storici e correnti rispettivamente per

la valorizzazione dei cespiti relativi all'aggregato accesso e trasporto. Inoltre, ritiene che fattori di efficienza delle risorse impiegate debbano essere considerati soltanto in caso di un approccio di tipo LRIC. Telecom Italia afferma che l'allegato 11 al Codice specifica che i ricavi e i costi da considerare nel calcolo del costo netto sono evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo. Pertanto, i costi storici non sono applicabili in tale contesto e per lo stesso motivo non è applicabile il rapporto NBV/GBV per la determinazione del valore del capitale impiegato. Telecom Italia ritiene non perseguibili e giuridicamente non giustificate metodologie "parametriche" e ritiene che esse siano inammissibili in un contesto di calcolo del costo netto del servizio universale.

76. Un operatore mobile (Wind) concorda con l'orientamento espresso dall'Autorità secondo cui i cespiti impiegati per fornire il servizio universale debbano essere valorizzati a costi storici, per quanto attiene ai cespiti dell'aggregato regolatorio rete di accesso, e a costi correnti per quanto riguarda i cespiti degli aggregati regolatori trasporto e commerciale, impiegando il metodo del valore residuo contabile (NBV/GBV). I cespiti completamente ammortizzati devono essere esclusi dal calcolo del costo netto del servizio universale e devono concorrere alla definizione del rapporto NBV/GBV ma non possono essere inclusi nel valore lordo di sostituzione (GRC).

77. In merito al quesito D.7, Telecom Italia prende atto dell'interpretazione data dall'Autorità sulla composizione del parco impianti di telefonia pubblica sufficienti ad assolvere gli obblighi di servizio universale in base alla normativa vigente, ivi inclusi gli obblighi di cui alla delibera n. 290/01/CONS.

78. Gli operatori mobili intervenuti alla consultazione pubblica (Wind e Vodafone) concordano con l'orientamento espresso dall'Autorità e ritengono che la modalità adottata da Revisore sia conforme alle prescrizioni della delibera n. 290/01/CONS e alle finalità del calcolo del costo netto del servizio universale.

79. Un operatore mobile (Wind) evidenzia, peraltro, che non è detto che tutti gli apparecchi telefonici pubblici non profittevoli in un'area siano da classificare come apparecchi telefonici pubblici a fini di servizio universale in quanto, ad esempio, per un errore di valutazione dell'operatore incaricato della fornitura del servizio universale potrebbero essere gli apparecchi pubblici in eccesso a essere non profittevoli. Pertanto, l'operatore suddetto ritiene che la soluzione indicata dal Revisore rappresenti una stima per difetto dei reali ricavi da dedurre dal costo della telefonia pubblica. Una soluzione percorribile potrebbe essere quella di considerare come apparecchi telefonici pubblici a fini di servizio universale per prime le postazioni pubbliche profittevoli (in ordine decrescente di profitto).

80. Relativamente al quesito D.8, Telecom Italia non ravvede ragioni per modificare la normativa vigente in materia di determinazione delle quote di contribuzione e ritiene che non debbano essere inclusi i ricavi da "accesso" e ciò perché l'esplicita indicazione che il meccanismo di ripartizione è correlato all'utilizzazione delle reti indica che i ricavi da prendere in considerazione sono esclusivamente quelli legati all'utilizzazione effettiva delle reti, cioè i ricavi correlati all'espletamento (consumo) del traffico. Telecom Italia afferma che, coerentemente con il meccanismo di contribuzione,

l'Autorità ha sempre verificato l'iniuità dell'onere facendo riferimento al grado di concorrenzialità dei servizi a traffico, l'iniuità del costo netto e la conseguente giustificazione dell'esistenza di un fondo di ripartizione dell'onere sono indissolubilmente legati al grado di concorrenzialità raggiunto nei servizi di traffico.

81. Telecom Italia sottolinea che l'Autorità, peraltro, in coerenza con il meccanismo di contribuzione, nell'analisi di concorrenzialità finalizzata alla determinazione dell'iniuità dell'onere di fornitura del SU, non ha mai preso in considerazione i ricavi d'accesso. Una modifica delle modalità di contribuzione dovrebbe comportare una modifica del criterio di definizione dell'iniuità dell'onere costantemente applicato dall'Autorità dal 1998 al 2004 e una modifica delle metodologie utilizzate a tale scopo dall'Autorità. Ciò potrebbe avere ripercussioni già sul procedimento servizio universale 2004 per il quale l'Autorità ha invece dichiarato l'iniuità sulla base del tradizionale meccanismo di analisi della concorrenzialità. Inoltre, Telecom Italia afferma che l'inclusione dei ricavi da accesso violerebbe i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. I ricavi da traffico, infatti, sono proporzionali all'utilizzazione delle reti pubbliche per la fornitura di servizi di traffico.

82. Gli operatori alternativi di telefonia fissa (Eutelia, Fastweb e Tiscali) nel loro contributo affermano di condividere pienamente l'orientamento espresso dall'Autorità in merito all'inclusione nel calcolo delle quote di contribuzione al fondo per il servizio universale anche dei costi e dei ricavi derivanti dai servizi di accesso. Tale inclusione risulta giustificata dal fatto che il contenuto del servizio universale oggetto di finanziamento si basa anche e soprattutto sulla fornitura del servizio di accesso.

83. Un operatore di telefonia mobile (Wind) afferma che l'Autorità dovrebbe avviare uno specifico procedimento di analisi della problematica relativa all'inclusione nel calcolo delle quote di contribuzione al fondo anche dei costi e dei ricavi derivanti dai servizi di accesso.

84. Un operatore di telefonia mobile (Vodafone) ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità; il servizio universale si basa, infatti, sulla fornitura di un servizio di accesso. L'inclusione dei ricavi e dei costi relativi all'accesso, oltre a essere logica nel calcolo della quota per contribuire a rifondere un costo sostanzialmente d'accesso, determina in maniera più corretta la capacità contributiva dei vari operatori perché considera risorse e costi che determinano la capacità concorrenziale dei vari operatori chiamati a contribuire. Non considerare tali voci lederebbe il principio di proporzionalità e minima distorsione della concorrenza sanciti dal Codice. L'operatore, pertanto, ritiene necessaria, ai fini dell'introduzione di tali voci di costo e di ricavo nel calcolo della quota di contribuzione al fondo, una modifica dell'allegato 11 al Codice, previo parere del Ministero delle comunicazioni.

85. Per quanto riguarda il quesito D.9, Telecom Italia in generale ritiene che l'allargamento della platea dei soggetti chiamati a contribuire al fondo renda più neutrale, da un punto di vista concorrenziale, la partecipazione al costo netto. Telecom Italia suggerisce di prendere in considerazione anche parametri differenti dal "volume dei ricavi netti" per valutare la soglia di esenzione, quale ad esempio, la "data di inizio

attività”. Se è, infatti, corretto esonerare i nuovi entranti dalla contribuzione al fondo, appare sorprendente che operatori consolidati sul mercato italiano non siano stati ancora chiamati a contribuire al costo netto.

86. Gli operatori di telefonia fissa alternativi (Eutelia, Fastweb e Tiscali) affermano di concordare pienamente sul fatto che qualsiasi ipotesi di riduzione dell'attuale soglia di esenzione (1%) debba avvenire congiuntamente con l'accoglimento dei ricavi di accesso nel meccanismo di contribuzione. Inoltre, si evidenzia che, nella denegata ipotesi che non siano accolte le correzioni metodologiche suggerite dal Revisore, andrebbe tenuta in debita considerazione l'opportunità di aumentare la soglia di esenzione allo scopo di correggere la palese iniquità derivante dal mancato accoglimento di tali rettifiche.

87. Un operatore mobile (Vodafone) afferma che bisognerebbe azzerare la soglia di esenzione prevedendo una franchigia solo per gli operatori nuovi entranti che non producono ricavi netti. L'operatore ritiene che non si possa concedere l'esenzione a operatori che pur essendo attivi sul mercato da parecchi anni, attuano una gestione inefficiente. L'Autorità dovrebbe preliminarmente definire il concetto di “nuovo entrante”, ad esempio, come l'operatore che ha iniziato la sua attività commerciale da non più di 60 mesi.

88. Un operatore di telefonia mobile (Wind) concorda con le valutazioni dell'Autorità in merito all'opportunità di minimizzare le distorsioni di mercato tramite l'ampliamento della base di operatori contribuenti al fondo. La riduzione, o meglio ancora l'eliminazione, della soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo a parità di perimetro, permetterebbe di raggiungere l'obiettivo auspicato dall'Autorità di ampliare la base degli operatori contribuenti al fondo.

89. Per quanto riguarda la quantificazione dei benefici indiretti, un operatore mobile (Wind) afferma la necessità di considerare l'importanza del beneficio indiretto relativo al riconoscimento della denominazione commerciale che deriva a Telecom Italia dal fatto di essere il fornitore del servizio universale, tale beneficio risulta correlato ma non identico a quello inerente alla fedeltà del marchio, tale ultimo beneficio, infatti, secondo quanto evidenziato dal suddetto operatore risulta essere, anche secondo quanto affermato nell'allegato 11 al Codice, distinto dal beneficio relativo al riconoscimento della denominazione commerciale. La quantificazione di tali benefici, peraltro, risulterebbe molto più elevata rispetto a quella realizzata dal Revisore. Si ricorda che secondo quanto sostenuto da Telecom Italia, tali benefici sarebbero quantificabili in un valore prossimo allo zero.

90. Un operatore mobile (Vodafone) con riferimento alla valutazione dei benefici indiretti, ritiene necessario che la tematica venga affrontata in maniera organica e in via definitiva al fine di ridurre il margine di arbitrarietà nelle metodologie usate e nei risultati ottenuti. Si ritiene necessario che sia svolta una specifica analisi sul tema suddetto al fine di definire una metodologia chiara e condivisa applicabile già a partire dal procedimento relativo all'anno 2004.